

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi all'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente *“procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con legge di delegazione europea”*, è finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 emanati in attuazione dell'articolo 14, comma 2 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

In particolare, l'articolo 31 della legge 234/2012, al comma 4, stabilisce che: *“Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.”*

I decreti legislativi oggetto dello schema di correttivo proposto sono stati emanati per conformare la normativa nazionale alla normativa eurounitaria di cui al Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale – “Animal Health Law” (da ora AHL).

Il regolamento AHL, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, ha fornito un quadro giuridico generale e ha dettato principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea (circa 50 atti normativi) alla luce della strategia dell'Unione in materia di sanità animale 2007- 2013 “Prevenire è meglio che curare”, che tiene conto, nell'ottica “*One Health*”, del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

Il fine generale è quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali, dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali e/o all'uomo.

I principi di fondo, ricavabili dai considerando da 1 a 9 del regolamento, si basano sul riconoscimento che, in un'ottica *One Health*, le malattie animali trasmissibili hanno un'estrema rilevanza per gli effetti sui singoli animali, sulle popolazioni di animali, sui detentori degli stessi per le ripercussioni economiche, ma anche sull'ambiente e sulla sostenibilità e disponibilità alimentare e in generale, e soprattutto, sulla sanità pubblica.

L'AHL regola la classificazione delle malattie e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo *status* di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli



stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia intra UE che in ingresso e uscita dall'Unione.

Si tratta di una profonda riforma del settore a livello europeo che ha imposto una speculare revisione della normativa in materia di sanità animale anche in ambito nazionale. Infatti, nel nostro ordinamento la citata frammentarietà della normativa europea, a cui si è fatto cenno, è stata replicata non solo con una serie di normative di attuazione delle direttive europee, ma anche con l'emanazione di norme collegate con le quali si è provveduto via via a modificare le norme nazionali ancora vigenti e antecedenti alla costituzione dell'Unione europea per adeguarle, ma in modo non sistematico, alle norme e ai principi del diritto comunitario prima e dell'Unione europea poi. Prima della emanazione dei decreti legislativi di cui si tratta, infatti, in materia di sanità animale la legislazione nazionale risultava molto datata, oggetto di continui aggiornamenti. Si pensi, tra l'altro, agli articoli del testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio decreto 1265 del 1934 (in particolare gli articoli da 264-266 "Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali") ed al regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 aggiornato da più di 28 atti tra leggi, regolamenti e ordinanze tutt'ora in vigore perché prive di termine di vigenza.

I decreti legislativi 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 hanno provveduto a conformare, per i rispettivi ambiti di applicazione, l'ordinamento interno alla riforma attuata a livello europeo con il regolamento (UE)2016/429 attraverso la revisione, e ove necessario, l'abrogazione di taluni atti normativi vigenti.

Con i decreti legislativi oggetto di correttivo, sono state introdotte le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, erano necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 e dei regolamenti esecutivi o delegati integrativi che tenesse conto dell'assetto costituzionale nazionale e dell'organizzazione del nostro sistema sanitario nazionale. In tal modo si è provveduto a conformare la normativa nazionale e l'organizzazione del sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal regolamento e per ogni adempimento o obbligo previsto dal citato regolamento, sono state individuate e designate le autorità competenti ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltretutto le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione.

Nello specifico:

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 reca disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (da ora sistema I&R)



sul territorio nazionale per la completa attuazione del regolamento (UE) 2016/429 (denominato AHL) e suoi regolamenti delegati e di esecuzione in materia e le misure supplementari nazionali, applicabili a norma dell'articolo 269, comma 1, lettera d), della stessa AHL. Il decreto legislativo unitamente al Manuale operativo adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 1, con decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale dell'AHL e le misure supplementari nazionali inerenti a: registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109 - paragrafo 1 – dell'AHL, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; identificazione degli animali detenuti; azioni in caso di non conformità e sanzioni, misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.

- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo ed introduce fattispecie penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 provvede a conformare l'ordinamento nazionale al sistema di classificazione delle malattie elencate come previsto dal regolamento AHL e successivi regolamenti europei di esecuzione e delegati, a designare le autorità competenti alla verifica del rispetto delle disposizioni del regolamento, a disciplinare l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia intra UE che in ingresso e uscita dall'Unione.

A circa diciotto mesi dall'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, il Ministero della salute, quale autorità veterinaria centrale, anche a seguito di segnalazioni da parte delle altre autorità competenti (regioni Province autonome e ASL), delle altre amministrazioni coinvolte, nonché degli *stakeholders* a vario titolo interessati, ha registrato e raccolto alcune istanze di modifiche e specifiche



integrazioni la cui introduzione è necessaria per garantire una corretta attuazione delle norme in argomento.

Si forniscono di seguito sintetici elementi che illustrano la motivazione dei correttivi proposti distinti per decreto legislativo oggetto di modifica.

Articolo 1 “Modificazioni al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Comma 1. Modifica all’articolo 16, comma 1.

La modifica proposta all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.134 è finalizzata a chiarire che il proprietario è tenuto non solo all’identificazione dell’animale e fornire le informazioni relative ai fini della loro registrazione in SINAC (sezione della BDN dedicata agli animali da compagnia) ma anche a comunicare le variazioni delle suddette informazioni a garanzia che quanto riportato in SINAC sia aderente alla realtà ai fini della tracciabilità e rintracciabilità degli animali da compagnia. L’articolo 16 rimanda la definizione delle modalità e delle procedure per l’identificazione e la registrazione delle informazioni in SINAC ad un decreto del Ministro della salute che è stato emanato il 2 novembre 2023 (*Modalità tecniche e operative per l’implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC). (23A06843) (GU Serie Generale n.294 del 18-12-2023)*).

Comma 2. Modifica all’articolo 20, comma 1.

La modifica è necessaria per conformare la condotta di illecito amministrativo previsto, in conformità all’integrazione degli obblighi di cui all’articolo 16, comma 1, come modificati dal comma 1 dello schema di decreto legislativo in argomento esplicitando che la stessa si realizza sia quando il proprietario o l’operatore non provvedono all’identificazione dell’animale sia quando non comunicano le variazioni delle informazioni fornite all’atto dell’identificazione.

Comma 3. Modifica all’articolo 23, comma 3.

La modifica proposta è di natura redazionale ed è finalizzata a rettificare il riferimento alla definizione di manuale operativo prevista all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo. Infatti, attualmente, è richiamata erroneamente la lettera r), mentre la definizione di manuale operativo è contenuta alla lettera q).

Articolo 2 “Modificazioni al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135

Comma 1. Modifica all’articolo 1, comma 3.

La modifica proposta si rende necessaria per allineare la definizione di “specie selvatica” alla definizione di “fauna selvatica” già prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 *Norme per la*



protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, articolo 2 che prevede che: “Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.”.

Comma 2, lettera a) Modifica all’articolo 3, comma 1.

Le integrazioni proposte sono necessarie per correggere il tenore letterale della disposizione chiarendo che la stessa riguarda “esemplari” cioè singoli animali e che gli ibridi sono incroci tra tali esemplari e quelli di altre specie selvatiche o domestiche.

Comma 2, lettera b). Modifica all’articolo 3, comma 2.

È finalizzata a correggere un errato riferimento normativo, ove nel richiamare il d.lgs. n. 73/2005 è stata indicata la data del 25 marzo 2005 anziché quella corretta del 21 marzo 2005.

Comma 3. Modifica all’articolo 4, comma 3, lettere a) e d).

La prima modifica è finalizzata a correggere un errato riferimento normativo, ove nel richiamare il d.lgs. n. 73/2005 è stata indicata la data del 25 marzo 2005 anziché quella corretta del 21 marzo 2005. La seconda prevede una riformulazione della lettera d), relativa alle mostre faunistiche permanenti, per chiarire che la deroga al divieto di detenzione di animali pericolosi si applica alle strutture escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 73/2005 con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministeri della salute e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto, limitatamente agli animali pericolosi approvati per l’esposizione. Alle mostre faunistiche permanenti si applicano le disposizioni del citato d.lgs. 73/2005, nello specifico l’articolo 2, comma 2, ma anche quelle relative all’identificazione e registrazione di animali e stabilimenti di cui al d.lgs. 134/2022 e al relativo manuale operativo di funzionamento del Sistema I&R, adottato con successivo decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023. L’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 73/2005 prevede i criteri e le condizioni in base alle quali le mostre faunistiche possono essere escluse dal campo di applicazione del medesimo d.lgs. relativo alle autorizzazioni dei giardini zoologici per le quali sono previste misure e condizioni più restrittive.

Le mostre faunistiche, qualora intendano usufruire dell’esclusione dall’applicazione della normativa afferente ai a zoologici, fanno istanza al MASE, chiedendo di poter esporre un certo numero di animali e di specie. La Commissione scientifica prevista dalla medesima disposizione del d.lgs. 73/2005 decide, di volta in volta, quali esemplari proposti non possono essere mostrati (altrimenti la mostra dovrebbe prendere la più complessa Licenza di giardino zoologico ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 73/2005). Sulla base di tale valutazione con decreto interdirettoriale dei Ministeri ambiente, salute e politiche agricole) viene concessa l’esclusione



dall'applicazione della normativa sui giardini zoologici (cosiddetto provvedimento "di esclusione") che però non allega l'elenco degli animali approvati all'esposizione da parte della Commissione scientifica. Ciò comporta che all'atto della registrazione di tali stabilimenti nella Banca Dati Nazionale (BDN), in attuazione del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023 (Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali - Sistema I & R) non è possibile verificare se gli animali identificati sono quelli approvati all'esposizione dalla Commissione scientifica attività propedeutica al rilascio del cosiddetto "decreto di esclusione" e se quindi lo stabilimento in questione rientra nella categoria "mostre faunistiche" o deve essere registrato come "giardino zoologico"

Il decreto 7 Marzo 2023, a pag. 22 dell'Allegato, punto 12, lettera A, comma 2 cita infatti: "*le collezioni faunistiche rappresentano l'unica attività dello stabilimento e per essa è previsto un codice aziendale esclusivo a cui non possono essere associate altre attività*". Altri animali detenuti ad altri fini non sono quindi ammessi nello stabilimento.

Stante ciò si ritiene opportuno modificare il punto in questione in quanto è necessario indicare che le mostre faunistiche che vogliono detenere animali pericolosi devono detenerli nell'ambito della propria attività esclusiva di mostra e, cioè, a condizione che tali animali pericolosi siano inclusi tra quelli approvati ad essere mostrati nel proprio stabilimento/ collezione faunistica/mostra faunistica permanente.

Si segnala che è stato accolto il parere del Ministero della giustizia, espresso con nota del 26 luglio u.s. ed è stata, quindi, opportunamente riformulata la lettera d) dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 135 del 2022. Inoltre, come richiesto dal predetto Dicastero, è stata usata sempre la medesima locuzione per fare riferimento al provvedimento di sequestro.

Comma 4. Con la disposizione all'esame si sostituisce il comma 5 dell'articolo 6. **Si tratta di una modifica introdotta a seguito del parere reso dal Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica. Tale disposizione consente di prevedere un periodo transitorio per le mostre faunistiche aperte per meno di sette giorni che già detengono animali pericolosi che siano sprovviste del provvedimento di esclusione di cui di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.**

Comma 5. Modifica all'articolo 8, comma 1.

La modifica risponde all'esigenza di prevedere che anche gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3 lettera g), originariamente esclusi, rientrino nel campo di applicazione del decreto di cui al comma 1 concernente la definizione delle caratteristiche strutturali funzionali e di biosicurezza in quanto altrimenti si creerebbe un vuoto normativo in assenza di norme *ad hoc*, specifiche per questi stabilimenti. Le strutture interessate alla presente modifica e attualmente escluse, infatti, non sono



sottoposte a condizioni equivalenti a quanto previsto per gli altri stabilimenti di cui allo stesso articolo 8 del d.lgs. n. 135/2022.

Si segnala che è stato accolto il parere del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente al mantenimento dell'esclusione prevista per le lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 3 del citato d.lgs. n. 135/2022. Ne consegue che gli stabilimenti di cui alla lettera g) (rifugi per animali sequestrati o confiscati), per effetto della nuova disposizione, rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 1.

Comma 6. Modifica all'articolo 13.

La lettera a) prevede una modifica all'articolo 13, comma 1, per precisare meglio il campo di applicazione della disposizione, limitandola ai sequestri di animali effettuati a seguito di accertamenti di violazioni di disposizioni del decreto legislativo in argomento.

La lettera b) prevede una modifica al comma 1, lettera d), necessaria per tenere conto della circostanza che, in specifici casi, i 10 giorni, originariamente previsti per il trasferimento degli animali sequestrati che non possono essere rilasciati in natura, dai Centri di recupero ad altri stabilimenti, potrebbero risultare non sufficienti al recupero dell'animale interessato. Pertanto con la modifica si prevede che il termine per la decorrenza dei 10 giorni coincide con la conclusione di eventuali trattamenti terapeutici funzionali al recupero dell'animale.

La lettera c) prevede che al comma 2 del medesimo articolo 13 le parole "penale o amministrativo" sono sostituite dalla parola: "disposto".

La lettera d) prevede che al comma 4 la parola "sequestrati" è sostituita dalle parole "oggetto di sequestro disposto" e che dopo "del presente decreto" sono inserite le seguenti: "o confiscati".

Si segnala che, su indicazione del Ministero della giustizia, sono state apportate delle integrazioni ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 13 utilizzando la medesima locuzione per fare riferimento al provvedimento di sequestro; pertanto è stata opportunamente rimodulata la lettera a) e sono state aggiunte le lettere c) e d).

Comma 7. Si introduce una novella all'articolo 17, comma 3. **La previsione è stata introdotta a seguito del parere reso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica diretta a migliorare la applicazione del provvedimento in questione. La modifica è necessaria per rendere pienamente operativo il divieto di detenzione di esemplari di specie pericolose elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, nelle more della redazione dell'elenco aggiornato, da adottare con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 135 del 2022.**



Articolo 3 “Modificazioni al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136”

Comma 1. Modifiche all’articolo 5 “Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali”.

La modifica proposta riguarda l’articolo 5, concernente i compiti e l’organizzazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, che è l’organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni connesse al compito di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Al comma 1, la lettera a) apporta modifiche al comma 7 dell’articolo 5 prevedendo l’inserimento di una lettera *c-bis*). La modifica riguarda nello specifico la composizione dell’Unità centrale di crisi (UCC) che viene integrata, in ragione della nuova organizzazione del Ministero della salute introdotta dal DPCM 196/2023, con due ulteriori componenti, in rappresentanza rispettivamente delle altre due Direzioni generali che, unitamente alla Direzione generale della sanità animale, costituiscono il Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali.

Al comma 1, la lettera b) sostituisce il comma 11 dell’articolo 5. Si tratta di una riformulazione della composizione dei gruppi operativi degli esperti. Si prevede, infatti, che i rappresentanti designati dagli Enti tecnico-scientifici elencati siano individuati non solo sulla base del criterio della rappresentatività, ma anche della specifica competenza tecnica. Ciò anche alla luce dell’esperienza maturata nella gestione della recente emergenza legata all’epidemia di Peste suina africana.

Con la lettera c) si inserisce il comma 11-*bis*. Prevede che la composizione del GOE, su indicazione dello stesso, può essere integrata da ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentale, all’Istituto superiore di sanità, agli Istituti di Ricerca e delle Università in possesso di competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi geografici (GIS) integrati con l’uso dell’habitat e dello spazio delle specie ospite di interesse.

Comma 2. Modifiche all’articolo 6 in relazione alla notifica e alla comunicazione delle malattie alle autorità competenti.

La lettera a) modifica il comma 7. È stato aggiunto un riferimento alla lettera a), comma 1, dell’articolo 6, che prevede la notifica immediata. Ciò in quanto per le malattie TSE di cui al



regolamento (CE) 999/2001, la notifica di sospetto, come previsto dal citato regolamento 999/2001, deve essere immediata e non solo tempestiva.

La lettera b) prevede l'inserimento di un comma *7-bis*) che contiene un'indicazione funzionale ad assicurare che all'interno dell'organizzazione delle Asl sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerente ai casi sospetti e i casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo.

Comma 3. Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 4.

Le modifiche sono funzionali a correggere un errata numerazione del comma 1. Conseguentemente è stata apportata la relativa modifica alla ripartizione del comma in lettere ed è stato espunto il riferimento alla lettera c) dal comma 4.

Comma 4. Modifiche all'articolo 9 relativo ai laboratori di sanità animale.

L'integrazione al comma 3 dell'articolo 9 è finalizzata a limitare l'invio al Ministero della salute di notifiche di esiti analitici relativi a sospetti o a conferme di malattie animali solo a quelle più rilevanti: malattie di categoria A, emergenti e rabbia, dove la comunicazione tempestiva contestuale all'ASL e al Ministero è importante ai fini dell'avvio immediato delle azioni di contrasto e della tempestiva comunicazione alla Commissione europea e agli organismi internazionali interessati.

Comma 5. Modifiche all'articolo 11 concernente gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale. La modifica riguarda il comma 3 e consiste nell'inserimento di una lettera *c-bis*) al fine di consentire che il decreto del Ministro della salute specifichi i compiti i requisiti e le responsabilità dei veterinari individuati al comma 1 che hanno il ruolo di tramite per l'inserimento nel sistema informativo Classyfarm.it del Ministero della salute, di cui all'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 136/2022, delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza e delle visite di sanità animali oggetto degli obblighi previsti a carico degli operatori dagli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/429.

Comma 6. Modifiche all'articolo 13 concernente "Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie".

La lettera a) prevede una modifica al comma 7 che si rende necessaria per consentire al Ministro della salute di adottare programmi nazionali di sorveglianza per tutte le malattie elencate, non solo quelle di categoria D ed E.

La lettera b) prevede una modifica al comma 8 per consentire alle regioni e Province autonome di adottare programmi regionali di sorveglianza per tutte le malattie elencate laddove il Ministero della salute non abbia adottato piani nazionali. È previsto il passaggio al Centro di lotta che



definisce le priorità nell'adozione dei suddetti programmi e l'autorizzazione da parte del Ministero della salute.

Commi 7, 8 e 9. Si tratta di integrazioni apportate agli articoli 18, 19 e 20 che concernono, rispettivamente, le misure di controllo da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria A o malattia emergente, e misure in caso di sospetto o conferma di malattie di categoria B e C. Tutte le integrazioni puntuali sono necessarie per integrare i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi regolamenti di attuazione con quelli degli articoli dei medesimi regolamenti che sono relativi agli animali selvatici.

In particolare, con riferimento alle **modifiche di cui al comma 8, lettera d)**, che aggiunge un comma 4-bis) all'articolo 19 del d.lgs. 136/2022 relativo alle "*Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici*", si fa presente che tale integrazione è stata inserita sulla base delle istanze delle regioni, formulate per il tramite dei responsabili dei servizi veterinari nell'ambito della direzione strategica del Centro di lotta alle malattie animali, e sono finalizzate a prevedere che nel caso di emergenze che coinvolgano più territori regionali, i provvedimenti per l'attuazione delle misure di controllo sono adottati dal Ministero della salute, qualora invece coinvolgano territori di competenza di più Aziende sanitarie locali, i provvedimenti sono adottati dalla regione o Provincia autonoma competente.

La modifica di cui alla lettera e) corregge un errato riferimento all'articolo 4 della legge 218/1988 inserendo quello corretto che è all'articolo 2, comma 4, della medesima legge.

Comma 10. Modifiche all'articolo 21 relativo alle deroghe alle misure concernenti le malattie di categoria A. Sulla base della esperienza maturata nella gestione dell'emergenza di PSA ancora in atto, si ritiene necessario introdurre una previsione che consente alle regioni di delegare alle ASL la concessione delle deroghe di cui al regolamento (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, informandone il Ministero della salute.

Comma 11. Modifiche all'articolo 32 concernente "*Abrogazioni e misure transitorie*".

La lettera a) prevede l'abrogazione espressa di alcuni decreti di natura regolamentare relativi all'adozione di piani di eradicazione e sorveglianza per alcune malattie, risalenti a prima del 1995. Ciò in quanto, sono stati adottati decreti di natura non regolamentare, ai sensi del d.lgs. n. 136/2022, che disciplinano la materia, ma che in quanto tali non possono prevedere la abrogazione di provvedimenti di natura regolamentare. Inoltre, si prevede la sostituzione della lettera a) che modifica la legge n. 218/1988.

La lettera b) interviene per chiarire che l'indennità a favore degli operatori è riconosciuta quando la misura dell'abbattimento degli animali è disposto dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 61, par. 1 lett. b) in caso di focolaio per le malattie di categoria A ed emergenti e per



quelle di categoria B e C, per le quali sono adottati programmi di eradicazione nazionali obbligatori in conformità all'articolo 13 del d.lgs. 136/2022. Il chiarimento si rende necessario per specificare che, l'indennità per le malattie B e C è riconosciuta solo nel caso in cui l'abbattimento è disposto nell'ambito di un programma di eradicazione adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del d.lgs. n. 136/2022 che attua l'articolo 31 del regolamento. Pertanto la modifica apportata non amplia il campo di applicazione della legge n. 218/1988, ma lo delimita ulteriormente.

Dopo il comma 4, si prevede l'inserimento del comma 4-*bis*, necessario per chiarire che, come già previsto prima dell'adozione del d.lgs. n. 136/2022, l'indennità di cui all' articolo 2 comma 4 della legge 218/88 è riconosciuta anche in caso di abbattimenti per focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine (EST) oltre che per quelli previsti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003. Ciò in quanto le EST e le salmonelle di cui al Regolamento (CE)2160/2003 (*Salmonella enteritidis* e *Salmonella thyphimurium*) non sono elencate e classificate.

Con l'aggiunta del comma 10-*bis* si chiarisce ulteriormente che non rientrano nel campo di applicazione della disposizione concernente il riconoscimento di indennità per abbattimento e distruzione di animali i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 è prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dalle regioni o Province autonome.

Comma 12. Modifiche all'articolo 33 concernente Disposizioni transitorie.

La modifica prevede l'aggiunta del comma 2-*bis*) finalizzato ad autorizzare i veterinari incaricati dall'operatore di cui articolo 11 comma 1 ad operare sul sistema informativo ClassyFarm.it per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 11 inserendo i dati e le informazioni relative all'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e degli esiti delle visite di sanità animale nel sistema informativo per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "Classyfarm.it".

L'articolo 33, comma 2 nell'originaria versione del decreto legislativo prevedeva che in vista della piena operatività delle previsioni relative al veterinario aziendale, i veterinari incaricati potessero operare per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Ad oggi, il numero dei veterinari riconosciuti quali veterinari aziendali ai sensi del DM 7 dicembre 2017 non sta consentendo di assicurare la piena operatività del sistema ClassyFarm.it fondamentale per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio, ma anche per la raccolta e messa disposizione agli Enti pagatori delle informazioni utili all'erogazione dei contributi per il sostegno agli operatori nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Pertanto si è reso necessario reinserire la possibilità per gli operatori di incaricare formalmente veterinari debitamente formati per



le finalità di cui all'articolo 11, fino al 30 giugno 2025. Entro tale termine il Ministero della salute monitorerà l'incremento del numero dei veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del DM del 2017 che prevede un sistema ad adesione volontaria.

Considerato che il termine previsto dal comma 2 relativamente alla vigenza delle disposizioni inerenti ai veterinari incaricati è scaduto il 12 ottobre 2023 e risulta quindi non prorogabile, l'unica opzione percorribile è stata quella di prevedere una norma introducesse nuovamente la possibilità per gli stessi di operare per le finalità di cui all'articolo 11.

Articolo 4. Clausola di invarianza finanziaria. Si chiarisce che le modifiche introdotte con lo schema di decreto legislativo correttivo dei decreti legislativi nn. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **Si segnala che la rubrica è stata opportunamente modificata a seguito del suggerimento formulato dal Ministero dell'economia e delle finanze** e quindi, le parole "Disposizioni finanziarie" sono state sostituite con le seguenti "Clausola di invarianza finanziaria".



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 emanati in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

L'articolo 1 prevede le modificazioni ai seguenti articoli del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134: art. 16, comma 1, art. 20, comma 1, art. 23, comma 3.

La modifica proposta all'articolo 16, comma 1, è finalizzata a chiarire che il proprietario è tenuto non solo a fornire le informazioni per l'identificazione dell'animale da compagnia ai fini della registrazione in SINAC (sezione della BDN dedicata agli animali da compagnia), ma anche a comunicare le variazioni delle suddette informazioni.

Di conseguenza è stato modificato l'articolo 20, comma 1, per conformare la condotta del reato ivi previsto, in conformità all'integrazione degli obblighi di cui all'articolo 16, comma 1.

La modifica all'articolo 23, comma 3 è di natura redazionale ed è finalizzata a correggere il riferimento alla definizione di manuale operativo prevista all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo. Infatti, attualmente, è richiamata erroneamente la lettera r), mentre la definizione di manuale operativo è contenuta alla lettera q).

Le modifiche chiariscono l'ambito di applicazione dell'articolo 16, comma 1 e la condotta sanzionata dall'articolo 20 e correggono un refuso dell'articolo 23, comma 3. Pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che l'aggiornamento delle informazioni necessarie all'identificazione dell'animale da compagnia è a carico dell'operatore e che le relative operazioni sono comprese nella gestione ordinaria del Sistema I&R di cui al d.lgs. 134/2022 attraverso il sistema informativo dedicato (SINAC) in uso sul Portale dei sistemi informativi Vetinfo.it con le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per la Banca Dati Nazionale (BDN). Si conferma che l'aumento del numero delle registrazioni può essere assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2 prevede modificazioni al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, ai seguenti articoli: art. 1, comma 3, art. 3, commi 1 e 2, art. 4, comma 3, art. 6, comma 5, art. 8, comma 1, art. 13, comma 1 e comma 1 lett. d) intervenendo sulle definizioni di specie selvatiche e mostre faunistiche permanenti, comma 2 e comma 4. Interviene inoltre sull'articolo 17, comma 3.

Si tratta di disposizioni finalizzate ad integrare definizioni e correggere ed integrare riferimenti normativi. Pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 prevede modificazioni ai seguenti articoli del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136: art. 5, commi 7 e 11, art. 6, comma 7, art. 8, commi 1 e 4, art. 9, comma 3, art. 11, comma 3, art. 13, commi 7 e 8, art. 18, comma 2, articolo 19, commi 1, 4 e 7, art. 20, comma 3, art. 21, commi 1 e 2, art. 32, commi 1 e 3, art. 33.

Comma 1. Le modifiche all'articolo 5 riguardano l'integrazione della composizione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (organo collegiale di supporto al Ministero della salute). Al riguardo, si fa presente che, alla luce delle modifiche proposte, che rimane fermo quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 5 del d.lgs. 136/2022 e cioè che ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

Comma 2. La modifica all'articolo 6 è finalizzata a correggere un refuso in quanto nella versione attuale era saltato il riferimento alla lettera a) del comma 1. Al riguardo, in merito alla lettera b), si fa presente che già le Aziende sanitarie locali svolgono ordinariamente attività di vigilanza, pertanto, il tempestivo e costante scambio di informazioni inerente i casi sospetti e i casi confermati



di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo è assicurato dalle stesse con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 3. Le modifiche all'articolo 8 correggono un errore nell'elenco di cui al comma 1, dove era saltata la lettera c).

Comma 4. Le modifiche all'articolo 9, comma 3, limita l'invio al Ministero della salute di notifiche di esiti analitici relativi a sospetti o a conferme di malattie animali solo a quelle più rilevanti.

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, e 4 sono finalizzate a chiarire ambiti di applicazione delle disposizioni oggetto di modificazione e a correggere errori e refusi del testo.

Pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5. La modifica è finalizzata ad apportare un'integrazione all'articolo 11, comma 3 del d.lgs. n. 136/2022 concernente gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale. La modifica riguarda il comma 3 e consiste nell'inserimento di una lettera *c-bis*) al fine di consentire che il decreto del Ministro della salute specifichi i compiti i requisiti e le responsabilità dei veterinari individuati al comma 1, che hanno il ruolo di tramite per l'inserimento nel sistema informativo Classyfarm.it del Ministero della salute, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 136/2022, per l'inserimento delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza e delle visite di sanità animali oggetto degli obblighi previsti a carico degli operatori dagli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/429.

La modifica di cui al comma 5 non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'integrazione proposta in merito al campo di applicazione del DM previsto all'articolo 11 comma 3 è finalizzata solo a meglio chiarire specifici i compiti i requisiti e le responsabilità dei veterinari individuati al comma 1 del medesimo articolo.

Comma 6 Le modifiche all'articolo 13, commi 7 e 8 sono finalizzate a completare l'elenco delle categorie delle malattie per cui il Ministero della salute e le regioni e PA possono adottare programmi di sorveglianza. Nella versione originaria, per errore, non erano stati inseriti i corretti riferimenti alle categorie delle malattie elencate.

Le disposizioni del d.lgs. n. 136/2022 che riguardano la definizione e l'attuazione dei Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, concernono l'attività di predisposizione svolta dal Ministero della salute e dalle regioni e PA e quella di attuazione demandata alle ASL territorialmente competenti. Tali attività non prevedono oneri finanziari ulteriori in quanto hanno già un'adeguata copertura finanziaria attraverso gli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'Allegato 1, aree di intervento D5- D6, include infatti i programmi regionali e nazionali di sorveglianza e di eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali tra i LEA.

Inoltre, sui Capitoli n 5390 – 5391 – è assicurato, ove previsto per spese esigibili, il cofinanziamento UE che alimenta la contabilità speciale n. 5965 nell'ambito del sistema IGRUE dello stato di previsione del Ministero della salute.

Commi 7, 8 e 9. Le integrazioni apportate agli articoli 18, 19 e 20 che concernono, rispettivamente, le misure di controllo da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria A o malattia emergente, e misure in caso di sospetto o conferma di malattie di categoria B e C. Tutte le integrazioni puntuali sono necessarie per integrare i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi regolamenti di attuazione con quelli degli articoli dei medesimi regolamenti che sono relativi agli animali selvatici.

La modifica di cui alla lettera e) del comma 8 corregge un errato riferimento all'articolo 4 della legge n. 218/1988 inserendo quello corretto all'articolo 2, comma 4, della medesima legge.

Le modifiche di cui al comma 8, lettera d) che aggiunge un comma *4-bis*) all'articolo 19 del d.lgs. n.136/2022 sono state richieste dai referenti delle regioni e PA nell'ambito della direzione strategica del Centro di lotta, e sono finalizzate a prevedere che nel caso di emergenze che coinvolgano più territori regionali, i provvedimenti per l'attuazione delle misure di controllo sono adottati dal



Ministero della salute, qualora invece coinvolgano territori di competenza di più Aziende sanitarie locali i provvedimenti sono adottati dalla regione o provincia autonoma competente.

Comma 10. Sulla base della esperienza maturata nella gestione dell'emergenza di PSA ancora in atto, si introduce una previsione che consente alle regioni di delegare alle Aziende sanitarie locali l'attività di concessione delle deroghe di cui al regolamento (UE) n. 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana.

Posto che le disposizioni contenute nei commi da 7 a 10 sono finalizzate a chiarire ambiti di applicazione delle disposizioni oggetto di modificazione e a correggere errori e refusi del testo, si evidenzia la Aziende sanitarie locali, in relazione alla previsione di cui al comma 10, esplica l'attività di concessione delle deroghe ad invarianza di oneri finanziari. Ciò in quanto anche in vigenza dell'originaria disposizione per cui il provvedimento di concessione delle deroghe era adottato dal Ministero della salute, l'attività propedeutica di ispezione e valutazione delle condizioni per la concessione delle deroghe era comunque effettuata dai servizi veterinari delle ASL.

Pertanto, le previsioni in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11. La lettera a) prevede l'abrogazione espressa di alcuni decreti regolamentari interministeriali relativi all'adozione di piani di eradicazione e sorveglianza per alcune malattie attualmente adottati alla luce del decreto legislativo 136/2022 con decreti non regolamentari che non possono prevederne l'abrogazione. Inoltre, si prevede la sostituzione della lettera a) che modifica la legge 218/1988.

La lettera b) interviene sulla modifica apportata all'articolo 2 della legge 218/88 dall'articolo 32, comma 3, integrandola al fine di chiarire i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 determina il riconoscimento dell'indennità e cioè quando prevista per il controllo delle malattie di categoria A ed emergenti e per quelle di categoria B e C per le quali sono adottati programmi di eradicazione nazionali in conformità all'articolo 13 del d.lgs. 136/2022.

Si prevede, poi, l'inserimento del comma 4-bis che è necessario per chiarire che, come già previsto prima dell'adozione del d.lgs. 136/2022, ed in conformità al campo di applicazione del regolamento (UE)2016/429, l'indennità di cui all' articolo 2, comma 4, della legge 218/88 è riconosciuta anche in caso di abbattimenti per focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine (EST) oltre che per quelli previsti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003.

Con l'aggiunta del comma 10-bis si precisa, inoltre, che non rientrano nel campo di applicazione della disposizione concernente il riconoscimento di indennità per abbattimento e distruzione di animali i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 è prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dalle regioni o Province autonome.

Le modifiche introdotte dal comma 11 lettera a) sono finalizzate ad abrogare espressamente i decreti di natura regolamentare adottati in attuazione di norme vigenti prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE)2016/429. Tali decreti sono di fatto abrogati e sostituiti dai decreti di natura non regolamentare adottati in attuazione del d.lgs. 136/2022 che ha conformato la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429. Stante la natura non regolamentare dei decreti adottati in attuazione del d.lgs. 136/2022 non si è potuto provvedere ad un'abrogazione espressa che però risulta necessaria per non ingenerare dubbi applicativi.

Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche di cui al comma 11 sono finalizzate solo a chiarire e meglio definire il campo di applicazione dell'originaria modifica introdotta all'articolo 2, comma 4 della legge 218/1988 dall'articolo 32 del d.lgs. 136/2022 e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



La lettera b) interviene per chiarire che l'indennità a favore degli operatori è riconosciuta quando l'abbattimento degli animali è disposto dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 61, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2016/429 in caso di focolaio per le malattie di categoria A ed emergenti e per quelle di categoria B e C per le quali sono adottati programmi di eradicazione nazionali in conformità all'articolo 13 del d.lgs. 136/2022. Il chiarimento si rende necessario per specificare che, l'indennità per le malattie B e C è riconosciuta solo nel caso in cui l'abbattimento è disposto nell'ambito un programma di eradicazione nazionale obbligatorio adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 136/2022 che attua l'articolo 31 del regolamento. La modifica apportata non amplia il campo di applicazione della legge 218/1988, ma ne chiarisce la delimitazione e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In questo senso le integrazioni sono funzionali a chiarire che l'indennità non è riconosciuta ai sensi della legge 218/1998 e che, quindi, non può essere coperta con le risorse ivi previste, nei casi in cui la misura dell'abbattimento è disposta dalle autorità competenti locali sulla base di programmi di sorveglianza facoltativi adottati in autonomia da talune regioni o province autonome.

In particolare, con l'introduzione, all'articolo 2 della legge 218 del 1988, del comma 10-*bis*, si evidenzia che non rientrano nel campo di applicazione del citato articolo 2, i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 è prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dalle regioni o Province autonome. La novella è funzionale a chiarire che, in caso di programmi facoltativi di sorveglianza adottati dalle regioni e province autonome, gli eventuali abbattimenti di animali disposti non rientrano nel campo di applicazione della legge 218/88, e pertanto le eventuali indennità ove previste dai programmi regionali non sono a carico delle risorse previste dalla medesima legge ma devono essere finanziati con le risorse delle regioni e province autonome che devono prevederle all'atto dell'adozione del programma regionale.

Pertanto, in forza della predetta modifica non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma solo una diversa ripartizione degli stessi tra lo Stato e le regioni.

Al comma 11 si prevede, infine, una modifica all'articolo 2 della legge 218/88, che tuttavia non rappresenta un ampliamento dell'ambito di applicazione in quanto la TSE e le salmonelle sono malattie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per le quali anche in vigenza del regolamento di polizia veterinaria DPR 320/1954, abrogato dal d.lgs. 136/2022, è sempre stata riconosciuta l'indennità per abbattimento.

Le disposizioni in argomento non comportano, quindi, maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La copertura finanziaria dell'indennità di abbattimento di cui alla legge 218/1988 è assicurata con le risorse già previste dall'articolo 3 della legge 218/88 e gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

Per tali indennità il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

Comma 12. La modifica prevede l'aggiunta di un comma 2-bis) finalizzato ad autorizzare i veterinari incaricati dall'operatore di cui articolo 11, comma 1, ad operare sul sistema informativo ClassyFarm.it per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 11 inserendo i dati e le informazioni relative all'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e degli esiti delle visite di sanità animale nel sistema informativo per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "Classyfarm.it".

L'articolo 33, comma 2 nell'originaria versione del decreto legislativo, prevedeva che, in vista della piena operatività delle previsioni relative al veterinario aziendale, i veterinari incaricati potessero operare per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.



Tale termine è scaduto il 12 ottobre 2023. Ad oggi, il numero dei veterinari riconosciuti quali veterinari aziendali ai sensi del DM 7 dicembre 2017 non consente di assicurare la piena operatività del sistema ClassyFarm.it fondamentale per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio, ma anche per la raccolta e messa disposizione agli Enti pagatori delle informazioni utili all'erogazione dei contributi per il sostegno agli operatori nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Pertanto si è reso necessario reinserire la possibilità per gli operatori di incaricare formalmente veterinari debitamente formati per le finalità di cui all'articolo 11, fino al 30 giugno 2025. Entro tale termine il Ministero della salute monitorerà l'incremento del numero dei veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del DM del 2017 che prevede un sistema ad adesione volontaria. La disposizione in argomento non comporta quindi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: Schema di decreto legislativo concernente ^a *Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136 del 2023 di attuazione dell'articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53 ± Legge di delegazione europea 2019/2020°.*

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ufficio legislativo del Ministero della salute.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 emanati in attuazione dell'articolo 14, comma 2 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Detto provvedimento è stato predisposto ai sensi all' articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che: ^a Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.°.

I decreti legislativi oggetto dello schema di correttivo proposto sono stati emanati per conformare la normativa nazionale alla normativa eurolunitaria di cui al Regolamento (UE) 2016/429 ^a Normativa in materia di sanità animale ± ^a Animal Health Law° (da ora AHL).

Il regolamento AHL, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, ha fornito un quadro giuridico generale e ha dettato principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea (circa 50 atti normativi) alla luce della strategia dell'Unione in materia di sanità animale 2007- 2013 ^aPrevenire è meglio che curare°, che tiene conto, nell'ottica ^aOne Health°, del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

Con i decreti legislativi 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 hanno provveduto, nel rispetto dei principi criteri di delega di cui al citato articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020, a conformare, per i rispettivi ambiti di applicazione, l'ordinamento interno alla riforma attuata a livello europeo con il regolamento (UE)2016/429 attraverso la revisione, e ove necessario, l'abrogazione di taluni atti normativi vigenti; sono state introdotte, infatti, le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, erano necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 e dei regolamenti esecutivi o delegati integrativi che tenesse conto dell'assetto costituzionale nazionale e dell'organizzazione del nostro sistema sanitario nazionale. In tal modo si è provveduto a conformare la normativa nazionale e l'organizzazione del sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal

regolamento e per ogni adempimento o obbligo previsto dal Regolamento, sono state individuate e designate le autorità competenti ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione.

A circa diciotto mesi dall'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, il Ministero della salute, quale autorità veterinaria centrale, anche a seguito di segnalazioni da parte delle altre autorità competenti (regioni Province autonome e ASL), delle altre amministrazioni coinvolte, nonché degli stakeholders a vario titolo interessati, ha registrato e raccolto alcune istanze di modifiche e specifiche integrazioni la cui introduzione è necessaria per garantire una corretta attuazione delle norme in argomento.

La redazione del testo ha tenuto conto dei seguenti punti:

- la necessità di correggere errori materiali presenti nel testo;
- la integrazione di alcune disposizioni ai fini di fornire chiarimento interpretativi;
- il rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019/2020;

Analisi del quadro normativo nazionale

Il presente decreto corregge ed integra i decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 rispondendo all'esigenza di eliminare errori materiali e integrare alcune disposizioni per risolvere alcune criticità interpretative.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo incide sul:

- decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 che reca disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (da ora sistema I&R) sul territorio nazionale per la completa attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 (da ora AHL) e suoi regolamenti delegati e di esecuzione in materia e le misure supplementari nazionali, applicabili a norma dell'articolo 269, comma 1, lettera d) della stessa AHL. Il decreto legislativo unitamente al Manuale operativo adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 1, con decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale dell'AHL e le misure supplementari nazionali inerenti a: registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109 - paragrafo 1 ± dell'AHL, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; identificazione degli animali detenuti; azioni in caso di non conformità e sanzioni, misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.
- decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 che detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo ed introduce fattispecie penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;
- decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 che provvede a conformare l'ordinamento nazionale al sistema di classificazione delle malattie elencate come previsto dal regolamento AHL

e successivi regolamenti europei di esecuzione e delegati, a designare le autorità competenti alla verifica del rispetto delle disposizioni del regolamento, a disciplinare l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia intra UE che in ingresso e uscita dall'Unione.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è in linea con il dettato costituzionale e, in particolare, con le previsioni contenute nell'articolo 32 della Costituzione in materia di tutela della salute e con la nuova formulazione dell'articolo 9, comma terzo, recante *«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»*.

Il presente schema di decreto è, inoltre, conforme al dettato dei commi 2, (*«Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.»*) e 3 (*«La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»*) dell'articolo 41 della Costituzione nella sua nuova formulazione.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Con riferimento al riparto di competenza legislativa, si rappresenta che lo schema *de quo* è coerente con quanto previsto dall'articolo 9, comma terzo, della Costituzione, in materia di tutela degli animali, di recente introduzione.

Nel rispetto della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di *«tutela della salute»*, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, anche al fine di evitare zoonosi, non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale e delle province autonome, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono, né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non prevede l'utilizzo di strumenti di delegificazione o di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II ± CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il presente decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2. Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Con riferimento al presente intervento legislativo si conferma che le modifiche introdotte non contrastano né impattano con quanto sancito a livello europeo in materia di sanità animale.

PARTE III ± ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Solo ai fini del decreto legislativo n. 135 del 2022 sono state integrate le definizioni di specie selvatiche^o e ^aMostre faunistiche permanenti aperte al pubblico^o di cui all' articolo 2, commi 2 e 3.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni in oggetto utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare le seguenti disposizioni:

- a) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, art. 16, comma 1, art. 20, comma 1, art. 23, comma 3;
- b) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, art. 1 comma 3, art. 3 commi 1 e 2, art. 4 comma 3, art. 6, comma 5, art. 8, comma 1, art. 13, commi 1, 1, lett. d), 2 e 4, e art. 17, comma 3;
- c) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, art. 5, commi 7- 11, art. 6, comma 7, art. 8, commi 1 e 4, art. 9, comma 3, art. 11, comma 3, art. 13 comma 7e 8, art. 18, comma 2, articolo 19, commi 1, 4 e 7, art. 20, comma 3, art. 21 commi 1 e 2, art. 32, commi 1 e 3; art. 33.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Sono abrogati:

- il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 ^aRegolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini^o;
- il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 ^aRegolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini^o;
- il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 ^aRegolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini^o.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono norme con effetto retroattivo, né norme in precedenza abrogate e fatte rivivere grazie allo schema in oggetto.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'intervento non prevede il ricorso a basi statistiche e ad apposite elaborazioni statistiche in quanto il Ministero può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione generale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 alla direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

TITOLO: Schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136 di attuazione dell’articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53 – Legge di delegazione europea 2019/2020”

Amministrazione competente: Ministero della salute

Indicazione del referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della salute

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il presente schema di decreto legislativo predisposto ai sensi all’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente “procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con legge di delegazione europea” è finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 emanati in attuazione dell’articolo 14, comma 2 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

In particolare, il citato articolo 31 della legge 234/2012, al comma 5 stabilisce che: “Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.”.

I decreti legislativi oggetto dello schema di correttivo proposto sono stati emanati per conformare la normativa nazionale alla normativa euounitaria di cui al Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale – “Animal Health Law” (da ora AHL).

Il regolamento AHL, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, ha fornito un quadro giuridico generale e ha dettato principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea (circa 50 atti normativi) alla luce della strategia dell’Unione in materia di sanità animale 2007- 2013 “Prevenire è meglio che curare”, che tiene conto, nell’ottica “One Health”, del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

Il fine generale è quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali, dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali e/o all'uomo.

I principi di fondo, ricavabili dai considerando da 1 a 9 del regolamento, si basano sul riconoscimento che, in un'ottica One Health, le malattie animali trasmissibili hanno un'estrema rilevanza per gli effetti sui singoli animali, sulle popolazioni di animali, sui detentori degli stessi per le ripercussioni economiche, ma anche sull'ambiente e sulla sostenibilità e disponibilità alimentare e in generale, e soprattutto, sulla sanità pubblica.

L'AHL regola la classificazione delle malattie e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia intra UE che in ingresso e uscita dall'Unione.

Si tratta di una profonda riforma del settore a livello europeo che ha imposto una speculare revisione della normativa in materia di sanità animale anche in ambito nazionale. Infatti, nel nostro ordinamento la citata frammentarietà della normativa europea, a cui si è fatto cenno, è stata replicata non solo con una serie di normative di attuazione delle direttive europee, ma anche con l'emanazione di norme collegate con le quali si è provveduto via via a modificare le norme nazionali ancora vigenti e antecedenti alla costituzione dell'Unione europea per adeguarle, ma in modo non sistematico, alle norme e ai principi del diritto comunitario prima e dell'Unione europea poi. Prima della emanazione dei decreti legislativi di cui si tratta, infatti, in materia di sanità animale la legislazione nazionale risultava molto datata, oggetto di continui aggiornamenti. Si pensi, tra l'altro, agli articoli del TU delle leggi sanitarie di cui al Regio decreto 1265 del 1934 (in particolare gli articoli da 264-266 "Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali") ed al Regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 aggiornato da più di 28 atti tra leggi, regolamenti e ordinanze tutt'ora in vigore perché prive di termine di vigenza.

I decreti legislativi 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 emanati in attuazione dell'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020, hanno provveduto a conformare, per i rispettivi ambiti di applicazione, l'ordinamento interno alla riforma attuata a livello europeo con il regolamento (UE)2016/429 attraverso la revisione, e ove necessario, l'abrogazione di taluni atti normativi vigenti; sono state introdotte, infatti, le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, erano necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 e dei regolamenti esecutivi o delegati integrativi che tenesse conto dell'assetto costituzionale nazionale e dell'organizzazione del nostro sistema sanitario nazionale. In tal modo si è provveduto a conformare la normativa nazionale e l'organizzazione del sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal regolamento e per ogni adempimento o obbligo previsto dal Regolamento, sono state individuate e designate le autorità competenti ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione.

Nello specifico:

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 reca disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (da ora sistema I&R) sul territorio nazionale per la completa attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 (da ora AHL) e suoi regolamenti delegati e di esecuzione in materia e le misure supplementari nazionali, applicabili a norma dell'articolo 269, comma 1, lettera d) della stessa AHL. Il decreto legislativo unitamente al Manuale operativo adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 1, con Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale dell'AHL e le misure supplementari nazionali inerenti a: registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109 - paragrafo 1 – dell'AHL, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; identificazione degli animali detenuti; azioni in caso di non conformità e sanzioni, misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.

- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo ed introduce fattispecie penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 provvede a conformare l'ordinamento nazionale al sistema di classificazione delle malattie elencate come previsto dal regolamento AHL e successivi regolamenti europei di esecuzione e delegati, a designare le autorità competenti alla verifica del rispetto delle disposizioni del regolamento, a disciplinare l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia intra UE che in ingresso e uscita dall'Unione.

A circa diciotto mesi dall'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, il Ministero della salute, quale autorità veterinaria centrale, anche a seguito di segnalazioni da parte delle altre autorità competenti (regioni Province autonome e ASL), delle altre amministrazioni coinvolte, nonché degli stakeholders a vario titolo interessati, ha registrato e raccolto alcune istanze di modifiche e specifiche integrazioni la cui introduzione è necessaria per garantire una corretta attuazione delle norme in argomento.

Sulla base dell'esperienza maturata nella gestione emergenziale dell'epidemia di peste suina africana (PSA), insorta contestualmente alla redazione e approvazione dei decreti legislativi in argomento ed ancora in atto, alla quale sono state applicate le disposizioni del d.lgs. 136/2022, si è ritenuto di procedere con alcuni aggiustamenti sui compiti attribuiti alle autorità competenti per

efficientare l'attuazione delle misure di eradicazione di cui al regolamento europeo (UE) 2016/429 e successivi regolamenti delegati.

Ad esempio, la modifica (introdotta dall'articolo 3, comma 1, lett. b)) della composizione dei Gruppi operativi degli esperti (GOE) di cui all'articolo 5, comma 11, del d.lgs. 136/2022 nasce dall'esigenza di assicurare che i membri dei suddetti GOE abbiano le competenze necessarie per assistere le autorità competenti nella gestione della specifica emergenza sanitaria così come richiesto dall'articolo 43, par. 2, lett. d), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429. Attualmente, il comma 11 individua quali componenti dei GOE i vertici amministrativi degli enti e organismi coinvolti. La modifica proposta è finalizzata ad assicurare che i membri del GOE siano designati dagli enti e organismi coinvolti sulla base di competenze specifiche ed esplicitate che, nel contrasto all'importante epidemia di PSA, si sono rivelate necessarie per un'efficace gestione delle emergenze.

Allo stesso modo la modifica del regime delle deroghe prevista all'articolo 3, comma 10, nasce dall'esperienza maturata nella gestione della già citata epidemia di PSA, ma anche di quella di influenza aviaria del 2022, laddove il numero elevatissimo di istanze di deroghe dovuto all'estensione territoriale delle aree coinvolte dalle epidemie ha evidenziato i punti critici di un sistema troppo centralizzato. Pertanto, si è attribuita la valutazione e concessione delle deroghe di cui all'articolo 21 del d.lgs. 136/2022 alla ASL territorialmente competente. La soluzione proposta è conforme al dettato della normativa europea e permette di mantenere in capo al Ministero della salute il ruolo di garante dell'uniformità dell'esercizio del potere di delega da parte delle autorità competenti nonché di ridurre i tempi per il riscontro all'istanza dell'operatore; ciò in quanto la verifica delle specifiche condizioni propedeutiche alla concessione della singola deroga è demandata all'autorità competente più vicina all'operatore e al territorio in cui la stessa, una volta concessa, produrrà i propri effetti.

Con riferimento, invece, alla modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera d), la stessa si è resa necessaria per chiarire che qualora gli animali sequestrati siano malati, il periodo di 10 giorni di detenzione presso i Centri di recupero, funzionale alla loro re-immissione in natura, decorre dal giorno in cui risultano clinicamente guariti. Ciò è necessario per garantire che qualora le cure e l'assistenza prevedano un periodo superiore ai 10 giorni gli animali interessati possano permanere presso i Centri di recupero per il tempo necessario a guarire.

Destinatari dell'intervento normativo sono i medesimi dei tre decreti legislativi oggetto di Autorità competenti centrali (Ministeri Salute, MIPAAF, Difesa, Transizione ecologica) Forze dell'Ordine (NAS, Guardie forestali, polizia municipale) Autorità competenti regionali e locali (Servizi veterinari delle regioni e province autonome - Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali) Laboratori Ufficiali (Istituti zooprofilattici sperimentali Centri di riferimento localizzati presso gli IZZSS, Istituto superiore di sanità) Veterinari Libero professionisti, veterinari ufficiali (SSN), Operatori come definiti all'articolo 4, punto 24) del regolamento (UE)2016/429, proprietari degli animali da compagnia come definiti all'articolo 4, punto 13, professionista degli animali come definiti dall'articolo 4 punto 26) del regolamento (UE)2016/429 una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari.

La consistenza del numero degli attori coinvolti è di massima quella riportata nella scheda seguente:

Autorità competenti centrali Ministeri	Salute, MIPAAF, Difesa, Transizione ecologica	
Forze dell'Ordine	NAS, Guardie forestali, polizia municipale	
Autorità competenti regionali e locali	Servizi veterinari delle regioni e province autonome Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali	21 100
Laboratori Ufficiali	Istituti zooprofilattici sperimentali Centri di referenza localizzati presso gli IIZZSS(D. M. 4 ottobre 1999) Istituto superiore di sanità	10 54
Veterinari	Libero professionisti, dipendenti privati, inclusi i veterinari aziendali Pubblici (SSN)	29.000 circa 5.000 circa
Operatori come definiti all'articolo 4, punto 24) del regolamento (UE)2016/429	qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari;	479.982 dato al 31.12.2021
Professionista degli animali come definiti dall'articolo 4 punto 26) del regolamento (UE)2016/429	una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari;	non quantificabile
Soggetti, diversi dagli operatori, coinvolti nel commercio, importazione e conservazione della fauna selvatica ed esotica.		non quantificabili

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi dell'intervento normativo sono:

- Apportare i correttivi necessari a superare refusi e ambiguità interpretative sull'applicazione delle norme, chiarendone la portata, emerse nella loro prima attuazione;
- Apportare alcuni aggiustamenti nella attuazione delle misure di controllo in caso di sospetto e conferma di malattie animali funzionali ad un più efficiente gestione delle epidemie animali.

In tale ambito le integrazioni proposte perseguono i seguenti obiettivi specifici.

L'articolo 1 che prevede modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 è finalizzato a chiarire che l'obbligo del proprietario di identificare il proprio animale da compagnia, previsto dal regolamento (UE)2016/429 e successivi regolamenti derivati, comprende anche l'aggiornamento delle informazioni rilasciate all'atto della identificazione ai fini della registrazione in SINAC (sezione della BDN dedicata agli animali da compagnia) a garanzia che quanto riportato in SINAC sia aderente alla realtà per assicurare la tracciabilità e rintracciabilità degli animali stessi.

L'articolo 2 introduce modificazioni al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 finalizzate a chiarire alcune definizioni ("specie selvatica" e "mostre faunistiche permanenti autorizzate a detenere animali pericolosi") funzionali alla corretta attuazione di alcune disposizioni.

L'articolo 3 riguarda modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 necessarie a superare alcune criticità riscontrate nell'attuazione delle disposizioni concernenti la gestione delle emergenze per epidemie di malattie animali che il sistema pubblico veterinario in tutte le sue componenti ha dovuto affrontare dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo tra cui l'epidemia di Peste suina africana.

Tutti gli obiettivi perseguiti sono di breve periodo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori per la successiva verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici sono la diminuzione delle segnalazioni in merito agli errori materiali presenti nell'attuale testo dei decreti legislativi che si stanno correggendo e la riduzione di quesiti interpretativi da parte dei portatori di interesse causati da alcune disposizioni, poco chiare, oggetto di integrazioni.

Inoltre, ci si attende la risoluzione di alcune criticità rilevate dalle autorità competenti nel corso dell'attuazione delle misure di controllo per la gestione di importanti epidemie degli ultimi anni, quali quella della Peste suina africana.

Gli indicatori che consentiranno di verificare l'andamento degli obiettivi del provvedimento sono:

- aumento percentuale del numero di animali da compagnia rintracciati, sulla base dell'aggiornamento delle informazioni rilasciate al momento della registrazione nella relativa sezione della BDN (SINAC);
- riduzione percentuale delle tempistiche di comunicazione:
 - dei casi sospetti e di quelli confermati delle malattie trasmissibili;
 - delle deroghe al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento valutate per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici sopra descritti sono state tre:

- Opzione zero. Non intervenire in alcun modo.
- Opzione 1. Procedere a fornire i chiarimenti richiesti tramite la predisposizione di note di riscontro alle singole segnalazioni e ai puntuali quesiti di chiarimento.
- Opzione 2. Procedere alla elaborazione di uno schema di decreto legislativo che in attuazione ed in conformità all'articolo 31 della legge 234/2012, comma 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 14, comma 2 della legge 22 aprile 2021, n. 53

(legge di delegazione europea 2019-2020) dettasse disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Si è ritenuto che l'unica opzione di intervento percorribile fosse quella della predisposizione di uno schema di decreto legislativo correttivo dei tre provvedimenti normativi in oggetto attraverso al delega di cui all'articolo 31 della legge 234/2012, comma 4, essendo l'unica funzionale a risolvere in modo definitivo gli errori materiali rilevati e le questioni interpretative derivate da una non chiara formulazione di alcune specifiche disposizioni.

In relazione al contenuto del provvedimento, occorre prendere in considerazione le opzioni alternative relative alla composizione dei gruppi operativi di esperti di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo n. 136 del 2022:

1. Opzione A. Non intervenire sulla composizione dei GOT;
2. Opzione B. Modificare la composizione dei GOT, incrementandone soltanto il numero. I componenti fanno parte di un gruppo a struttura fissa e sono individuati sulla base del criterio della rappresentatività;
3. Opzione C. Modificare la composizione dei GOT prevedendo che i rappresentanti designati dagli Enti tecnico-scientifici elencati siano individuati non solo sulla base del criterio della rappresentatività, ma anche della specifica competenza tecnica e prevedendo la possibilità di integrare la composizione del GOE con ulteriori componenti esperti.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Con riferimento alle opzioni **di intervento** si forniscono le seguenti valutazioni in ordine agli impatti.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'amministrazione ha valutato che le opzioni sopra descritte non comportano impatti economici, sociali e ambientali ulteriori e diversi rispetto a quelli attualmente esistenti, in quanto le modifiche apportate sono esclusivamente di natura redazionale e di chiarimento interpretativo, non apportando nessun ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni oggetto di correttivo.

Solo l'opzione **2** consente di agevolare i destinatari dell'intervento in quanto determinerà maggiore chiarezza e certezza nell'attuazione da parte delle autorità competenti e coinvolte a favore degli altri *stakeholder* (soprattutto operatori e professionisti degli animali).

4.2 Impatti specifici

Analogamente non si riscontrano effetti specifici sulle PMI, e sulla concorrenza ulteriori rispetto a quelli dei tre decreti legislativi oggetto di intervento né nuovi oneri informativi e sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.

L'opzione **2** consente di fornire una maggiore chiarezza testuale delle disposizioni normative.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce della valutazione svolta si è, pertanto, prescelta l'opzione di intervento **2**.

In relazione alle scelte relative al contenuto del provvedimento, l'opzione **C** è l'unica che garantisce di perseguire gli obiettivi che si intendono perseguire con le modifiche sopra esplicitate, anche alla luce dell'esperienza maturata nella gestione della recente emergenza legata all'epidemia di Peste

suina africana.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Trattandosi di modifiche redazionali non si individuano soggetti attuatori specifici responsabili.

5.2 Monitoraggio

Si valuterà l'attuazione dell'intervento in esame attraverso un monitoraggio volto a verificare se i chiarimenti redazionali sono funzionali a ridurre quesiti e richieste interpretative sulle singole disposizioni oggetto di correttivo.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non si è ritenuto di attivare sezioni specifiche di consultazioni in quanto gli interventi di correzione redazionale e chiarimenti interpretativi sono stati oggetto di segnalazione da parte degli *stakeholder* coinvolti, incluse le autorità competenti e gli interventi non prevedono nessun impatto ulteriore sui destinatari dei tre decreti legislativi in argomento.

Le segnalazioni relative alla correzione di refusi ed errori materiali sono pervenute da operatori ed associazioni di categoria oltre che da personale delle autorità competenti, per le vie brevi e nell'ambito degli eventi organizzati aventi ad oggetto i nuovi decreti legislativi adottati in attuazione del regolamento (UE) 2016/429.

In particolare, le modifiche apportate alle disposizioni relative al chiarimento fornito in merito alle autorità competenti deputate all'adozione delle misure di controllo delle malattie di categoria A e alla concessione delle deroghe sono state introdotte sulla base delle criticità riscontrate dalle autorità competenti evidenziate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano attraverso i responsabili dei servizi veterinari regionali nell'ambito della riunione della Direzione strategica del Centro nazionale di Lotta alle malattie animali tenutasi in data 11/03/2024.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

In relazione alla natura degli interventi ossia correzione di errori materiali e chiarimenti redazionali il percorso di valutazione è stato semplice e ha coinvolto esclusivamente gli Uffici competenti del Ministero della salute.